

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **565/1989** (ECLI:IT:COST:1989:565)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **16/11/1989**; Decisione del **12/12/1989**

Deposito del **20/12/1989**; Pubblicazione in G. U. **27/12/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14908**

Atti decisi:

N. 565

ORDINANZA 12-20 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Menicucci Claudio e la S.p.A. S.I.E.L., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non contempla, tra le ipotesi di esclusione del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale anche il caso della cessazione della locazione per mutuo consenso;

che il giudice a quo, rilevato che l'indennità in parola non viene riconosciuta dalla norma impugnata in quattro distinte fattispecie tutte riconducibili ad un comportamento imputabile al conduttore, osserva che anche allorché la locazione cessa per mutuo consenso si evidenzerebbe, da parte del conduttore medesimo, un disinteresse per il rapporto che non giustificerebbe il suo diritto a percepire l'indennità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha richiesto anzitutto la declaratoria d'inammissibilità per essere il tertium comparationis costituito da una disposizione eccezionale, e, nel merito, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'ipotesi all'esame del giudice a quo rientra nella previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 in quanto assimilabile al recesso ad nutum ovvero alla disdetta del conduttore;

che, quindi, con riguardo a quest'ultimo soggetto, ciò che rileva ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità è l'intento di non proseguire il rapporto alla scadenza ovvero di interromperlo;

che siffatta manifestazione di volontà è componente intrinseca alla fattispecie negoziale globalmente individuata come "risoluzione per mutuo consenso" dal Pretore remittente, che peraltro non fornisce indicazioni ulteriori circa la fattispecie di causa;

che, quindi, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.